



## Risposta e diffida ai sensi ed agli effetti di legge

Riferimento: invito ed “intimazione” dd. 16.5.2014 al Presidente del Movimento Trieste Libera di convocare “l'assemblea generale e straordinaria” dei soci, presentato “a nome e per conto del Collegio dei fondatori” da tre di essi (su sei) e sottoscritta a tale titolo dal sig. Adriano Ciacchi.

---

Venerdì 16 maggio 2014, verso le ore 18, gli ex dirigenti del Movimento espulsi (per fatti e comportamenti noti e qui sotto richiamati) sig.ri Adriano Ciacchi, Stefano Ferluga e Vito Potenza si sono presentati alla Segreteria della sede del Movimento depositando il documento scritto che qui si allega in copia.

Tale documento, firmato dal sig. Adriano Ciacchi “a nome e per conto del Collegio dei fondatori”, fatte alcune premesse quale motivazione, invita ed “intima” al Presidente di convocare “l'assemblea generale e straordinaria” del Movimento “così come indetta dal Collegio dei Fondatori” ed in caso contrario di “produrre immediatamente” a detto Collegio la “lista dei soci aderenti”; appare inoltre aggiunta l'annotazione manoscritta “si richiede il bilancio del 2013”.

Il Presidente così interpellato dai tre predetti risponde, per richiamo doveroso alle norme dello Statuto sociale ed alla legge, ed a titolo di diffida, quanto segue:

- 1) La richiesta ricevuta è in sé ultronea, poiché l'Assemblea straordinaria del Movimento ai fini di bilancio ed altri, come da ordine del giorno, è già stata convocata per il 21 giugno, e non vi sono i tempi tecnici né necessità obiettive per anticiparla.
- 2) La richiesta non può rappresentare il “Collegio dei soci fondatori”, ma soltanto il suo sottoscrittore e gli altri due presentatori personali di essa. Non vi è infatti allegato, né è mai stato prodotto in precedenza, un verbale di loro regolare convocazione e decisione in materia, che potrebbe essere surrogato soltanto dalla firma di tutti e sei i soci fondatori componenti il Collegio.
- 3) Si prende atto che con detta richiesta i sig.ri Adriano Ciacchi, Stefano Ferluga e Vito Potenza hanno comunque formalizzato il proprio riconoscimento del fatto che per Statuto i soci fondatori, singoli o quale Collegio, non hanno la facoltà di convocare l'Assemblea direttamente, ma soltanto tramite il Presidente facendogliene apposita richiesta formale.

4) Si prende inoltre atto che con ciò i sig. ri Adriano Ciacchi, Stefano Ferluga e Vito Potenza hanno riconosciuto illegittima l'assemblea che essi ed altri hanno fittiziamente convocata per il 31 maggio in nome del "Collegio dei soci fondatori".

5) Si ricorda e contesta che tale convocazione di assemblea illegittima è stata effettuata ed avallata dai predetti per mezzo di reati informatici e comuni consistenti nell'appropriarsi ed abusare del nome di detto Collegio stesso nonché del nome, degli strumenti informatici di comunicazione pubblica, dell'archivio soci e di altri dati riservati del Movimento. Per tali reati ed abusi oltre all'azione disciplinare interna è stata già avviata anche l'azione penale nei confronti di tutti i corresponsabili.

6) La richiesta scritta cui qui si risponde vale inoltre da conferma del dolo, quantomeno dei tre suoi presentatori, nel compimento di detti reati ed abusi, anche perché presentata in data ed ora tali (venerdì 16 maggio, ore 18) da rendere materialmente impossibile al Presidente la pretesa convocazione al 31 maggio nel termine statutario dei 15 giorni. Facendo così apparire legittima la pretesa alternativa di consegna dell'elenco dei soci, che appare volta a coprire il possesso illecito precedente, provato dalle convocazioni d'assemblea illegittime già inviate.

7) Tale pretesa di consegna dell'elenco dei soci sarebbe illegittima anche se fosse ritualmente ed efficacemente formulata dal "Collegio dei soci fondatori", poiché non rientra nei suoi poteri statutari.

8) In merito ai poteri statutari dei soci fondatori quale collegio e singolarmente, ed in relazione al caso in esame, si rende qui evidente una volta di più che:

a) il "Collegio dei soci fondatori", previsto dall'art. 16, non è uno degli Organi che rappresentano ed amministrano il Movimento, che sono soltanto quelli definiti dall'art. 7 dello Statuto sociale: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Garanti, il Comitato di controllo contabile.

b) si tratta perciò di un organismo accessorio non elettivo ed esterno a quelli del Movimento, che ha una sola facoltà statutaria: quella di convocare l'assemblea straordinaria qualora vi fossero gravi dubbi sull'operato del Consiglio Direttivo;

c) tale sua facoltà può però venire esercitata solo nei confronti del Consiglio Direttivo in carica, perché se fosse decaduto si dovrebbe invece procedere alla sua rielezione secondo le specifiche e differenti procedure statutarie, e d'iniziativa degli Organi elettivi del Movimento.

d) oltre a non poter porre perciò in discussione dell'assemblea l'operato di un Consiglio direttivo asserendolo decaduto, il "Collegio dei soci fondatori" non ha nemmeno il diritto di porre in discussione formale propria o dell'Assemblea altri argomenti, e tanto meno l'operato del Presidente o di altri organi del Movimento né di sfiduciarli.

e) l'ordine del giorno di un'Assemblea convocata d'iniziativa del "Consiglio dei soci fondatori" non può pertanto riguardare argomenti diversi dalla verifica dell'operato del Consiglio Direttivo in carica, e non può riguardare la rielezione di un Consiglio Direttivo decaduto (anzi, fatto decadere a tal fine) come si è invece illegittimamente tentato di fare nel caso in esame.

f) Il "Collegio dei soci fondatori" non ha nemmeno la facoltà di convocare l'assemblea per la rielezione degli altri organi sociali, decaduti o in carica, e tanto meno di dichiararne la decadenza, come pure ha fatto illecitamente nel caso di cui si tratta.

g) come ora riconosciuto anche dai presentatori della richiesta cui qui si risponde, il "Collegio dei soci fondatori" non ha inoltre la facoltà di convocare direttamente l'assemblea straordinaria per discutere dell'operato del Consiglio direttivo, perché per Statuto (artt. 9 e 11) ogni assemblea può essere convocata e presieduta soltanto dagli organi sociali in carica e con le procedure stabilite dalle norme specifiche.

h) Il "Collegio dei soci fondatori" non ha nemmeno, ed ovviamente, il diritto di impadronirsi dell'uso del nome e degli organi di comunicazione in rete ed a stampa del Movimento, poiché la titolarità, responsabilità legale e conduzione di essi spettano soltanto al Presidente ed al Consiglio Direttivo quali organi rappresentativi ed esecutivi dell'associazione, né il diritto di sottrargli od impedirgli l'uso a tali organi, né il diritto di impadronirsi dell'elenco dei soci, né il diritto di utilizzarlo, né il diritto di utilizzare altre funzioni o beni materiali od immateriali del Movimento senza l'autorizzazione degli organi esecutivi.

i) lo Statuto non prevede inoltre limiti ai tempi e modi degli interventi nell'Assemblea, che possono essere stabiliti di volta in volta, ed entro termini non censori, soltanto dall'Assemblea stessa, così come la presenza di estranei quali "moderatori" o ad altro titolo. E non è nei poteri del "Collegio dei soci fondatori" stabilirli.

j) la qualifica statutaria di socio fondatore rimane irreversibile come fatto storico, ma non dà alcun potere "padronale" sul Movimento, e non ha privilegio né attinenza per quanto riguarda le cariche sociali ordinarie previste dallo Statuto, dalle quali, ove egli vi sia eletto, può pertanto venire sospeso od estromesso per violazioni come ogni altro socio, rimanendo in ogni caso soggetto a censura disciplinare ordinaria. E le prerogative dei soci fondatori possono venire sempre soppresse o modificate dall'Assemblea.

l) si ricorda che in ogni caso provvedimenti disciplinari sono immediatamente esecutivi, ma ogni socio conserva il diritto di ricorso al Collegio dei Garanti, anche con richiesta di sospensione dell'esecutività, ed i provvedimenti rimangono soggetti a ratifica dell'Assemblea.

**8) quanto alla motivazione della richiesta con asserita decadenza del Consiglio Direttivo del Movimento**, oltre al fatto che per quanto sopra ad 7 b), c), d) tale circostanza non consente ma preclude l'intervento del Collegio dei soci fondatori,

si precisa che essa non risulta essersi verificata, poiché non corrisponde a verità che il Consiglio Direttivo sia decaduto a seguito delle dimissioni di 7 consiglieri su 13 in carica, in quanto:

a) lo Statuto di MTL stabilisce all'art. 10 che il Consiglio Direttivo sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 consiglieri, eletti dall'Assemblea ed integrabili per cooptazione;

b) la cooptazione copre i casi ovvi in cui alcuni dei consiglieri in carica si dimettessero o venissero a mancare in corso di mandato;

c) il Consiglio è perciò formato da tutti i consiglieri in carica, senza distinzione tra quelli eletti e quelli cooptati, e la condizione minima di valida esistenza del Consiglio è che siano almeno 5.

d) per gli stessi motivi la maggioranza dei consiglieri, ai fini del voto, non si identifica con la maggioranza dei consiglieri originariamente eletti dall'Assemblea, ma con la maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, siano essi nello stesso numero originario od in numero inferiore.

e) per le deliberazioni ordinarie è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione, mentre per le deliberazioni di straordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione.

f) le deliberazioni in materia disciplinare sono deliberazioni ordinarie, in quanto si tratta di normali attribuzioni del Direttivo previste dall'art. 24 dello Statuto. È quindi sufficiente il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Le sospensioni ed espulsioni (decadenze da socio) adottate sono perciò legittime, ed immediatamente esecutive per Statuto (con diritto di ricorso al Collegio dei Garanti).

g) l'attuale Consiglio Direttivo di MTL è inoltre passato dal numero 13 a quello di 11 consiglieri in carica dal 28 aprile, data della sospensione immediatamente esecutiva di due membri (V. Potenza ed A. Ciacchi) dalla qualità di socio, che è necessaria anche per essere membro in carica del Direttivo (per quanto precisato sopra ad 7, j, la qualifica storica di socio fondatore non rileva a tal fine).

h) La maggioranza dei consiglieri in carica è quindi passata da quel momento da 7 a 6 membri.

i) dal 10 maggio la pubblicazione sul sito (illecitamente violato) del Movimento delle dimissioni di 7 membri del Direttivo, inclusi i due sospesi che come tali non vi sono più in carica, ha ridotto il numero di 11 consiglieri di altri 5, portandolo a 6 consiglieri in carica;

j) la riduzione effettiva di 5 soci così intervenuta non determina pertanto decadenza del Direttivo, perché è inferiore alla maggioranza degli 11 soci in carica

in quel momento, ed il numero dei 6 soci in carica rimanenti è superiore al numero minimo statutario di 5.

k) il Consiglio Direttivo del Movimento Trieste Libera è pertanto rimasto regolarmente in carica con 6 membri, il cui numero potrà essere successivamente aumentato sino ai 13 originari per cooptazione, sino alla normale scadenza di mandato annuale;


l) qualsiasi pretesa di decadenza del Direttivo per supposto effetto delle predette dimissioni di consiglieri pubblicate il 10 maggio 2014 è quindi infondata ed illegittima perché contraria a Statuto.

9) Quanto al bilancio 2013, omesso dalla precedente gestione degli stessi richiedenti per noti fatti di loro responsabilità, a causa delle indagini relative esso si trova in fase di completamento per poter essere doverosamente sottoposto all'Assemblea straordinaria del 21 giugno.

10) Si diffidano quindi per ogni effetto penale e civile di legge i predetti sig.ri Adriano Ciacchi, Stefano Ferluga, Vito Potenza, e chiunque altro dal protrarre il possesso e l'uso illeciti dei mezzi di comunicazione informatica, degli elenchi dei soci e di altri dati riservati del Movimento, che essi sono invitati a riconsegnargli immediatamente, nonché dallo svolgere senza titolo assemblee e qualsiasi altra attività in nome del Movimento, di suoi organi statutari o dello stesso "Collegio dei soci fondatori". La presente risposta e diffida verrà inserita nei procedimenti penali e civili inerenti.

Trieste, 19 maggio 2014.

Il Presidente di MTL: Roberto Giurastante



Movimento Trieste Libera  
Piazza della Borsa, 7  
34121 Trieste

